

**ACCORDO FORMA VENETO**  
e  
**OO.SS di categoria**  
**FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS CONFSAL**


In data 23 settembre 2024 presso la sede di Forma Veneto in Mestre, via Monte Sabotino 1/a, si sono incontrati la Delegazione CCNL Regionale di Forma Veneto e le OO.SS. di categoria. Le parti convengono, con il seguente accordo, di dare applicazione a quanto segue:

**ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è una risorsa fondamentale per la qualità e l'efficacia delle azioni dell'Ente/Sede, per la costante innovazione dell'organizzazione del lavoro e delle attività formative, per il pieno e razionale impiego dei lavoratori e per la loro crescita professionale.


Pertanto le parti concordano quanto segue:

1. Gli incarichi si assegnano nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, delle competenze e delle professionalità, degli standard di qualità, della aggregazione e ricomposizione delle mansioni, della necessaria continuità ed integrità delle azioni formative, sostenendo e valorizzando la crescita professionale, la collegialità e le azioni che promuovono il rapporto tra formatori ed allieve ed allievi. L'attuale scenario della formazione professionale implica la partecipazione a diversi bandi relativi a tutti gli ambiti di accreditamento che obbligano gli Enti ad una programmazione che si sviluppa temporalmente lungo tutto l'arco dell'anno formativo.  
La programmazione generale di tutte le attività previste da CCNL, in particolare gli incarichi assegnati al personale, sarà comunicata alle RSU, o in assenza, alle OO.SS Regionali, ad inizio anno formativo.
2. Per rispondere alla diversificazione della domanda formativa, all'articolazione e complessità delle direttive e dei bandi, della specificità territoriale di Ente/Sede, le parti convengono che, in ordine alla programmazione delle attività formative nelle diverse filiere e ambiti di accreditamento, a cui occorre garantire la necessaria flessibilità, l'orario convenzionale medio settimanale di formazione diretta è pari a 22 ore fino ad un massimo di un monte di 800 ore annue per un lavoratore Full Time, con la stessa riparametrazione per il lavoratore Part Time, e che la distribuzione del monte ore di formazione diretta è definita sul periodo dal 1° settembre al 31 luglio.
3. La programmazione didattica settimanale non potrà superare le 26 ore frontali.



1

4. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali, l'impegno aggiuntivo di formazione diretta, oltre le 800 ore, ma all'interno delle 36 ore settimanali e previamente concordato, è incentivato con una retribuzione oraria aggiuntiva del 60% rispetto a quella prevista per il 5 livello tabellare così calcolata ad esempio con una retribuzione lorda pari a 100 €:  $100 € + 60\% = 160 €$ .
5. A precisazione di quanto previsto dall'Art 37 comma B punto 8, viene indicato un valore pari a 6 ore, dedicate alla funzione formatore per le attività connesse alla formazione frontale con l'esclusione delle attività di tipo collegiale, calcolate e programmate su base settimanale riferite ad un incarico full time. Nel caso di classi in stage dove cala il numero di ore settimanale di formazione diretta, verranno garantiti:
- il rapporto del 30% annuo in base all'incarico assegnato per le attività connesse alla docenza frontale;
  - un numero minimo pari a 3 ore dedicate alla funzione formatore su base settimanale per le attività connesse alla formazione frontale con l'esclusione delle attività di tipo collegiale, calcolate e programmate su base settimanale riferite ad un incarico full time.
- I formatori potranno fruire delle ore dedicate alla funzione formatore in frazioni di tempo di norma pari a 1 ora (una ora) e comunque non inferiore alla mezz'ora. Le ore funzionali saranno fruite entro l'anno formativo in corso.
- Per il personale part-time a tempo indeterminato o determinato o in semiesonero sindacale o per le funzioni miste il calcolo sarà riparametrato in percentuale all'incarico di formazione diretta annuale e settimanale.
6. Le ore di assenza per malattia o per impegno sindacale in periodo di attività formativa programmata concorrono al monte ore massimo annuo delle 800 ore nella misura prevista dalla programmazione settimanale assegnata. Le ore di assenza per malattia in periodo di attività formativa programmata, oltre la prima settimana concorrono per il 50% al monte ore annuo di 800 ore.
7. I formatori sono impegnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal CCNL di comparto nei limiti orari di seguito definiti in riferimento a tutti gli ambiti previsti dal sistema di accreditamento nazionale e regionale.
8. Il combinato disposto degli articoli 15 e 37 lettera E punto 4 comporta che, nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive di Ente, ogni dipendente, che non è oggetto di azioni programmate, su richiesta alla Direzione, può presentare entro fine dicembre di ogni anno un piano di attività di aggiornamento individuale, formazione, studio/ricerca al massimo del 50% della quota media annuale pro-capite, per progetti individuali, con le stesse finalità previste dall'art 15.




Tali attività/iniziativa vengono autorizzate dal datore di lavoro (art. 15 comma 6 CCNL 2024-27) entro febbraio di ogni anno. Se entro tale data non vi è risposta da parte datoriale, si considera di fatto l'approvazione. La contrattazione aziendale può prevedere modalità organizzative diverse.

## FLESSIBILITÀ

Per la flessibilità, in riferimento all'art. 37 lettera B comma 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 e per le ore effettivamente svolte, i criteri di cui all'art. 25 sono i seguenti:

1. il calcolo del valore medio settimanale va effettuato alla fine dell'anno formativo di riferimento;
2. la distribuzione del monte ore di formazione diretta è definita sul periodo dal 1° settembre al 31 luglio;
3. Si conviene sulla possibilità di introdurre anche la flessibilità di entrata-uscita dal lavoro, dove non esistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo in accordo con Ente gestore o con la Direzione.
4. Viene riconosciuta dalle parti la necessità di flessibilità di orario frontale per la quale, a tutti i formatori, verranno corrisposti:
  - Euro 160,00 lordi monetizzati oppure euro 200,00 ad anno formativo in welfare. Per i formatori a tempo determinato in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'ente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
  - Un pacchetto di 24 ore annuale non monetizzabili per ogni formatore full time a tempo indeterminato da destinarsi a riposi compensativi da utilizzare entro il 31 agosto dell'anno formativo in corso. Per i formatori a tempo determinato in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'ente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nell'impossibilità a fruire dei riposi compensativi le ore accantonate verranno retribuite con la mensilità di agosto. Per il personale part-time o in semiesonero sindacale e per le funzioni miste il calcolo sarà riparametrato in percentuale all'incarico di formazione diretta annuale. La Direzione di Ente pianificherà con il Formatore i periodi di godimento dei riposi compensativi.

Gli importi e l'equivalente economico delle ore riconosciute (calcolato su costo orario lordo), saranno prelevati dal fondo incentivi dalla quota del 35% destinato alla flessibilità.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

5. Il superamento del valore settimanale della 26° ora di lezione frontale, quindi a partire dalla 27° ora, dovuto a situazioni imprevedibili ed eccezionali, comporta l'attribuzione economica di € 7,00 lordi/ora, aggiuntiva alla retribuzione dovuta, prelevabile dall'incentivo previsto o a domanda del Formatore, trasformabile in riposi compensativi nella misura di mezz'ora per ogni ora di lezione frontale fatta oltre la 26° ora. La somma massima prelevabile dal fondo incentivi, destinata al pagamento della flessibilità formatori, è pari al 35% del fondo stesso. L'eventuale calcolo dell'ammontare del riposo compensativo, sarà effettuato in tempo utile per permettere la fruizione entro il 31 dicembre dell'anno formativo successivo.
6. Al personale inquadrato nell'Area Funzionali 1, 2, 3 (con esclusione dei formatori 3.1) 4 e 5 del CCNL 2024 viene destinata una quota individuale minima di Euro 160,00 lordi monetizzati oppure euro 200,00 una tantum ad anno formativo in welfare, prelevato dalla quota del 3%, non riguardante la flessibilità dell'incentivo. Il calcolo sarà riparametrato in base alla percentuale di part time.
7. Tutti gli importi di cui sopra saranno erogati contestualmente all'erogazione dell'incentivo.

## WELFARE

In ottemperanza all'Art. 25 comma E punto 3 del CCNL (24-27) si stabilisce una quota in welfare aziendale da corrispondere a tutti i lavoratori di 250 euro ciascuna nei seguenti periodi: agosto- dicembre 2024; agosto-dicembre 2025, agosto-dicembre 2026; agosto-dicembre 2027. Dette quote saranno in proporzione all'orario individuale e al periodo di lavoro svolto.

## ISTITUTI DI PENA


Per i Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero, l'orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è definito in 44 settimane massime (18 ore settimanali).

## MENSA

Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri, spetta la mensa o il ticket o l'indennità di mensa del valore non inferiore a 7 €.

### Il ticket non è corrisposto in caso di:

- Trasferta, al di fuori della sede di lavoro, per la quale siano previsti rimborsi per missione o trasferta comprensivi delle spese per pasto;
- attività in sedi dove è previsto il servizio mensa;
- smartworking svolto al di fuori del luogo di lavoro.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right.

## CONTRATTAZIONE DI III LIVELLO

Si conviene che i temi di seguito elencati, oltre a quanto indicato, più specificatamente rientranti nell'organizzazione del lavoro e della programmazione di Sede/Ente siano visti/trattati al III livello di contrattazione:

- a. classi per formatore: combinazione tra numerosità di classi o materie;
- b. eventuale incentivazione di personale impegnato in funzioni miste;
- c. eventuale trasformazione degli importi definiti nel presente accordo in corrispondenti riposi compensativi per la flessibilità;
- d. eventuale incentivazione delle ore settimanali di formazione diretta oltre quanto stabilito dal presente accordo;
- e. formatori impegnati in attività serali, sempre dentro al rapporto 800/36;
- f. incarico di tutor stage: gestione dedicata oppure affidamento dell'incarico al formatore o situazione mista;
- g. gestione degli incarichi del personale di segreteria, logistica e servizi di supporto: reperibilità telefonica e gestione posta elettronica fuori dall'orario di lavoro, svolgimento temporaneo di incarichi superiori alla propria mansione;
- h. eventuale smartworking.

## VALIDITÀ

Il presente accordo ha decorrenza a partire dal 1° settembre 2024 e sino al 31 dicembre 2027. Alla scadenza, si rinnoverà tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata o PEC almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta il contenuto dell'accordo continuerà comunque fino alla conclusione dell'anno formativo in corso. Successivamente a tale periodo verranno applicate esclusivamente le disposizioni contenute nel CCNL.


Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento al CCNL per la Formazione Professionale sottoscritto dalle parti in marzo 2024.

---

## ALLEGATI

Accordo integrativo 27/06/2005 – Compenso individuale accessorio.

Accordo regionale 05/05/2024 - SANI IN VENETO



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti s'impegnano ad una analisi congiunta sui seguenti argomenti:

- Contratti a termine Allegato 4 CCNL 2024.
- Profili professionali e livelli (allegato 10 CCNL 2024).
- Trasferta e missione.
- Contratto di prossimità relativo ai formatori non abilitati.

### PER FORMA VENETO

Presidente

Matteo Roncarà



Vicepresidente

Alberto Grillai



Coord. Tavolo di Concertazione

Samuele Antonio Moretti




### PER LE OO.SS

CISL Scuola

Paolo Nalesso




Sabrina Dall'Armi



FLC CGIL

Antonietta Trovò

Franco Pilla



SNALS CONFSAL

Elisabetta Capotosto

UIL SCUOLA

Giuseppe Morgante

